



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc1833/2024/WA/Area III

VISTA la disposizione dirigenziale n. 12059 del Comune di Piombino del 12.03.2024 emessa a seguito di istanza presentata dal Sig Giomi Andrea legale rappresentante della ASD Unione Ciclistica Riotorto con sede in Riotorto via della Bottaccina n. 15/12, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata “**III Memorial Alessandro Nencioni**”, in programma per il giorno **20 marzo 2024**, lungo i percorsi e secondo gli orari indicati nella nota dell’Unione ciclistica Riotorto che fa parte integrante del presente decreto;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della Provincia di Livorno;

LETTO l’art. 9, comma 7 bis, C.d.S. che recita “*Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1*”;

LETTA la circolare del Ministero dell’interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti- il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.;

LETTO l’art. 7, comma 3, del C.d.S. che dispone “*Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto.*”;

VISTE le indicazioni necessarie per la predisposizione dell’ordinanza di chiusura al transito della circolazione delle strade interessate dalla manifestazione di cui trattasi, fornite nel nulla osta della Provincia di Livorno del 11.03.2024;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara interamente ricadente nella competenza della Prefettura;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D.lgs. del 30/04/92 n. 285 e succ. mod.;

VISTO l’art 14 del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, che attribuisce ai funzionari della carriera prefettizia l’adozione dei provvedimenti connessi alle aree di cui sono titolati;



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il Decreto del Prefetto di Livorno N. 4712 del 19/1/2024 che conferisce al Vice Prefetto dott. Salvatore Parascandola Dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie" della Prefettura di Livorno la reggenza nelle funzioni di Dirigente dell'Area III "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio" della Prefettura – U.T.G. di Livorno, per la durata di un anno a decorrere dal 25/01/2024;

D E C R E T A

la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare e pedonale nel **giorno 20 marzo 2024 a partire da 15 minuti prima dell'orario indicato nel programma allegato, e precisamente dalle ore 15,00**, nei tratti di strada ricadenti nel territorio del Comune di Piombino interessato dallo svolgimento della competizione ciclistica di competenza di questa Prefettura.

Precisamente la sospensione della circolazione in parola interesserà i seguenti tratti di strada:

Comune di Piombino:

- S.P. n. 21 "Cafaggio - Riotorto": dal km 0+000 al km 3+900 (comprensiva di via della Bottacina e via De Amicis, strade provinciali interne al centro abitato di Riotorto)
- S.P.n. 40 "della Base Geodetica": dal km 0+00 al km 5+100;
- S.P. n. 39 "Vecchia Aurelia" : attraversamento al km 237 + 250;
- S.C. n. 5 "delle Guinzane;
- Strada vicinale extraurbana "di Franciana";
- Strada comunale extraurbana n. 3 "del Paduletto";
- Strada comunale extraurbana n.4 "di Casalappi".

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla,



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione a tutela della sicurezza della manifestazione e della pubblica incolumità;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di vigilanza presso le strade afferenti al percorso di gara onde evitare l'eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti oltre che di tutti gli utenti della strada e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Livorno.

Livorno, data del protocollo

Ad/

Il Dirigente Area III

Parascandola

Firmato digitalmente da:

SALVATORE PARASCANDOLA

Ministero dell'Interno

Firmato il 14/03/2024 15:58

Seriale Certificato: 249

Valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 28/2/2005 e successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLA PROVINCIA DI LIVORNO
AL COMUNE DI PIOMBINO
ALLA QUESTURA DI LIVORNO – Uff Gabinetto
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LIVORNO
AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI LIVORNO



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

AL COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI LIVORNO
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI PIOMBINO
A AUTOLINEE TOSCANE
ALLA ASD U.C. RIOTORTO uc.riotorto@pec.it

Unione Ciclistica Riotorto

Email uc.riotorto@gmail.com

Pec uc.riotorto@pec.it

Via della Bottaccina 15/12

57025 V. RIOTORTO – PIOMBINO (LI)

C.F. 90029630499

Spett.le
Polizia Municipale
Di Piombino

Riotorto 27/02/2024

Oggetto:

Richiesta Autorizzazione allo svolgimento della Gara di Ciclismo Amatori
“3° Memorial Alessandro Nencioni”

Io sottoscritto:


Giomi Andrea in qualità di presidente dell'Unione Ciclistica Riotorto chiede cortesemente a Codesta Amministrazione l'autorizzazione alla manifestazione denominata “ 3° Memorial Alessandro Nencioni “ già inserita nel calendario regionale Uisp da effettuarsi in data 20 marzo 2024, con partenza dal piazzale Marcovaldi alle ore 15,30 prima fascia e ore 15,35 seconda fascia, ed arrivo in Riotorto alla fine di via Della Rimembranza in prossimità di Piazza del Popolo.

Per lo svolgimento della suddetta manifestazione vige il regolamento nazionale Uisp. La gara si svolgerà nell'area già individuata nella cartina già inviata.

Si informa l'Amministrazione Comunale che durante tutta la manifestazione sarà applicato il piano di sicurezza sanitario.

L'organizzazione si fa carico degli eventuali danni dal transito dei partecipanti. Restando a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e riservandomi di inviarti ulteriore documentazione ritenuta da Voi opportuna.

Distinti saluti

Unione Ciclistica Riotorto
Il Presidente
Giomi Andrea


U.C. RIOTORTO
UNIONE CICLISTICA RIOTORTO
Via della Bottaccina, 15/12
57025 RIOTORTO - LI -
Cod. Fisc. 90029630499

